

dossier

28 gennaio 2022

Documentazione per le Commissioni RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Seconda Riunione interparlamentare
organizzata dalla Commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del
Parlamento europeo

“La valutazione dell’attività di Eurojust”

Videoconferenza, 1° febbraio 2022



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



XVIII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Seconda Riunione interparlamentare organizzata
dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia
e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo
“La valutazione dell’attività di Eurojust”
Videoconferenza, 1° febbraio 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

N. 153


CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON
L’UNIONE EUROPEA

N. 81



Servizio Studi

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier europei n. 153



Ufficio rapporti con l'Unione europea

Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 81

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

PREMESSA	1
-----------------------	----------

SESSIONE I: ATTIVITÀ CORRENTI E FUTURE DI EUROJUST, IN PARTICOLARE NELLA PANDEMIA IN CORSO

3

La composizione e le competenze di Eurojust	3
Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust	9
Valutazione delle attività di Eurojust	9
Attività di Eurojust	10
La Relazione annuale sulle attività svolte	11
Gli effetti della crisi dovuta al Covid-19.....	13
Priorità future	15

SESSIONE II: LA COOPERAZIONE FRA EUROJUST, LA PROCURA EUROPEA E LE AUTORITÀ NAZIONALI.....

17

La Procura europea.....	17
La proposta di estensione del mandato	19
Profili di cooperazione con Eurojust.....	21
La cooperazione fra Eurojust e le autorità nazionali.....	22

EVALUATION ON THE ACTIVITIES OF EUROJUST

TUESDAY,
1 FEBRUARY 2022
09.00 - 11.00

MEETING ROOM:
ANTALL 2Q2 AND
REMOTE PARTICIPATION

EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSELS



Agenda

EUROPEAN PARLIAMENT - NATIONAL PARLIAMENTS

LIBE ICM

2nd Annual Meeting

Interparliamentary
Committee
Meeting



With the support of the Directorate for Relations with National Parliaments

EVALUATION ON THE ACTIVITIES OF EUROJUST

TUESDAY, 1 FEBRUARY 2022

09.00-09.15

Adoption of the agenda and opening remarks by

- Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament
- Mr François-Noël BUFFET, Chair of the Committee on Constitutional Law, Legislation, Universal Suffrage, Rules of Procedure and General Administration, Senate, France
- Ms Yaël BRAUN-PIVET, Chair of the Committee on Legal Affairs, National Assembly, France

Session I - Eurojust current and future activities, especially in the current pandemic

09.15 - 10.00

09.15 - 09.25

Presentation by Mr Ladislav HAMRAN, President of Eurojust

09.25 - 10.00

Questions and Answers Session

Session II - Cooperation between Eurojust, the European Public Prosecutor's Office and national authorities

10.00-10.45

10.00-10.15

Presentations by

- Mr Jose DE LA MATA, National Member for Spain and Eurojust contact point for the European Public Prosecutor's Office
- Mr Frédéric BAAB, French European Prosecutor
- Mr Nils BEHRNDT, Acting Deputy Director-General, DG for Justice and Consumers, European Commission

10.15-10.45

Questions and Answers Session

10.45 - 11.00

Closing remarks by

- Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament,

PREMESSA

Il 1° febbraio 2022 avrà luogo la Riunione interparlamentare per la valutazione delle attività di Eurojust, l'Agazia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

L'incontro, in attuazione dell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento (UE) 2018/1727, è finalizzato a una valutazione annuale congiunta delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nel quadro della cooperazione interparlamentare, tramite la partecipazione dei membri delle Commissioni competenti del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

L'evento fa seguito alla prima riunione annuale dedicata alla valutazione delle attività di Eurojust, svoltasi il 1° dicembre 2020 a Bruxelles.

Organizzato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE), si articolerà nelle seguenti sessioni:

I - Attività correnti e future di Eurojust, con particolare riguardo all'attuale pandemia;

II - Cooperazione fra Eurojust, la Procura europea e le autorità nazionali.

SESSIONE I: ATTIVITÀ CORRENTI E FUTURE DI EUROJUST, IN PARTICOLARE NELLA PANDEMIA IN CORSO

Eurojust è l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita dal [regolamento \(UE\) 2018/1727](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018¹, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle **forme gravi di criminalità organizzata**.

L'**articolo 85** del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (Tfue) ha posto le basi per un significativo ampliamento dei compiti dell'organismo, prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante **regolamenti** secondo la procedura ordinaria, determinino **la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust**; compiti che possono implicare la titolarità di poteri vincolanti in ordine all'avvio e al coordinamento di indagini e azioni penali e alla risoluzione di conflitti di competenza.

La differenza rispetto al quadro giuridico preesistente è netta se si considera quanto stabilito dai paragrafi *a)* e *b)* del comma secondo dell'articolo 85 del Tfue, laddove è prevista la possibilità di conferire all'organismo il potere di **iniziare le indagini** e di **prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione**. Il Trattato demanda inoltre a tali regolamenti anche la fissazione delle modalità per **associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust**.

Un'ulteriore rilevante novità contenuta nel Trattato è rappresentata dall'**articolo 86**, il quale ha previsto la possibilità di istituire proprio "a partire da Eurojust" una **Procura europea**.

La composizione e le competenze di Eurojust

Eurojust è un organismo, con sede operativa nei Paesi Bassi, a L'Aja, dotato di personalità giuridica.

La struttura di Eurojust comprende:

¹ Con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 era stata inizialmente istituita l'unità Eurojust. Il quadro giuridico di Eurojust era stato poi modificato con le decisioni 2003/659/GAI e 2009/426/GAI del Consiglio.

- i **membri nazionali**, distaccati da ciascuno Stato membro - ad eccezione della Danimarca, che in virtù del protocollo n. 22 non è vincolata dal regolamento - in conformità al proprio ordinamento giuridico. I membri nazionali sono scelti fra magistrati del pubblico ministero, giudici o rappresentanti dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale. I membri nazionali possono essere assistiti da uno o più aggiunti o assistenti. Il mandato dei membri nazionali (e dei loro aggiunti) è di **cinque anni** ed è rinnovabile una volta. Gli Stati membri conferiscono loro almeno i poteri previsti dal regolamento affinché possano svolgere i loro compiti. Attualmente membro nazionale per l'Italia è Filippo Spiezia;
- il **collegio**, composto da tutti i membri nazionali più un rappresentante della Commissione europea (quando il collegio esercita solo le funzioni di gestione e non funzioni operative);
- il **comitato esecutivo**, che è responsabile dell'adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di Eurojust;
- il **direttore amministrativo**.

La Commissione è rappresentata sia nel collegio che nel comitato esecutivo.

Esiste inoltre un responsabile della protezione dei dati personali, che opera in autonomia rispetto al direttore amministrativo.

La [legge n. 41 del 14 marzo 2005](#) ha dato attuazione alla decisione 2002/187/GAI, regolando statuto e poteri del **membro nazionale**.

La legge stabilisce che il membro nazionale italiano distaccato presso l'Eurojust venga nominato con decreto del Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, fra i giudici o i magistrati del Pubblico ministero, con almeno vent'anni di anzianità di servizio. Il membro nazionale è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

I poteri del membro nazionale sono disciplinati dall'articolo 5. In particolare il membro nazionale può: richiedere alle Autorità giudiziarie competenti di avviare un'indagine o esercitare l'azione penale in ordine a fatti determinati; istituire una squadra investigativa comune con le Autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati; assistere le Autorità giudiziarie su loro specifica richiesta, al fine di assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali; partecipare alle attività di una squadra investigativa comune.

L'articolo 6 disciplina i poteri del collegio dell'Eurojust, rimandando all'articolo 7 della [decisione 2002/187/GAI](#).

In Italia il membro nazionale di Eurojust può esercitare i suoi poteri anche in deroga all'art. 329 c.p.p. e all'obbligo di segretezza delle indagini preliminari (articolo 7).

I membri di Eurojust, secondo quanto disposto dall'articolo 4, durano in carica quattro anni con possibilità di proroga per altri due anni.

Sono designati **corrispondenti nazionali** di Eurojust le autorità competenti in materia di cooperazione giudiziaria. Esse sono:

- l'[Ufficio II - Affari internazionali](#) - [Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria](#) del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia (autorità centrale);

- la [Direzione nazionale antimafia](#) (ai fini del coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata);

- le [Procure Generali della Repubblica presso le Corti d'appello](#) (per avviare le procedure di assistenza e cooperazione giudiziaria in ambito territoriale).

È attualmente all'esame del Senato il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - **Legge di delegazione europea 2021** ([Atto Senato n. 2481](#)), che, all'articolo 11, contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del **regolamento (UE) 2018/1727**. La delega concerne, fra l'altro: le **procedure di nomina** nonché la posizione giuridica ed economica del **membro nazionale** di Eurojust e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da **aggiunti o assistenti ulteriori**; l'effettivo **esercizio dei poteri** del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei **corrispondenti nazionali** e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento. Per approfondimenti, si rimanda al [Dossier - n. 442/2](#), a cura del Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Compito di Eurojust è **sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità**, qualora tali forme di criminalità interessino **due o più Stati membri** o richiedano un'**azione penale su basi comuni**, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle

informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, dalla Procura europea (Eppo) e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf).

Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust deve:

- tener conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell'Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust;
- agevolare l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco.

Eurojust assolve i suoi compiti **su richiesta** delle **autorità competenti** degli Stati membri, di **propria iniziativa** o **su richiesta di Eppo**, nei limiti delle sue competenze.

*Il regolamento istitutivo di Eurojust prevede come compito dell'Agenzia dunque non solo la facilitazione delle relazioni di cooperazione incentrate sul principio della richiesta, quanto, soprattutto, quello di **costituire un referente necessario delle diverse autorità giudiziarie nazionali**, facilitando, nel quadro di un'azione coordinata, un loro dialogo costante. Il coordinamento delle competenti autorità nazionali non implica tuttavia poteri autoritativi nei confronti delle medesime, come dimostra il fatto che non sono previste ipotesi di avocazione di procedimenti o possibilità di impartire specifiche direttive.*

Funzioni operative di Eurojust sono le seguenti:

- informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
- assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
- prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in base alle analisi svolte da Europol;

- collaborare e consultarsi con la [rete giudiziaria europea](#)² in materia penale;
- cooperare strettamente con Eppo sulle materie di sua competenza;
- prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni;
- sostenere i centri di competenze specializzate dell'Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, laddove opportuno, parteciparvi;
- collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V Tfu;
- sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità.

La **competenza di Eurojust** è assai vasta ricomprendendo i **reati di competenza di Europol**, cui si aggiungono **specifiche forme di criminalità**, quali quella ambientale e informatica, la corruzione e il riciclaggio, le frodi e soprattutto la partecipazione a un'organizzazione criminale oltre a qualsiasi reato connesso o collegato.

Tuttavia, dalla data in cui Eppo ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale, a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del [regolamento \(UE\) 2017/1939](#), Eurojust **non esercita le proprie competenze** per quanto riguarda le forme di criminalità incluse nel perimetro d'azione di **Eppo** (per le relazioni fra Eurojust ed Eppo si rimanda alla Sessione II del presente Dossier).

Le **forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust** (elencate all'allegato I del regolamento) sono le seguenti: terrorismo; criminalità organizzata; traffico di stupefacenti; attività di riciclaggio del denaro; criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; organizzazione del traffico di migranti; tratta di esseri umani; criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; omicidio volontario e lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; rapimento, sequestro e

² La Rete giudiziaria europea (Rge) è una rete di punti di contatto nazionali volta a favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale. La Rge è stata istituita con l'azione comune 98/428 GAI del 29 giugno 1998 per dare attuazione alla raccomandazione n. 21 del piano d'azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997. Nel dicembre 2008 è entrata in vigore una nuova base giuridica, la [decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008](#), che ha rafforzato lo status giuridico della Rge.

presa di ostaggi; razzismo e xenofobia; rapina e furto aggravato; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffe e frodi; reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario; racket ed estorsioni; contraffazione e pirateria; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; criminalità informatica; corruzione; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; traffico illecito di specie animali protette; traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi; traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Le funzioni spettanti a Eurojust possono essere esercitate sia **attraverso i membri nazionali** interessati sia **per il tramite del collegio**. In particolare l'intervento del collegio è previsto o nel caso di espressa richiesta di uno o più membri nazionali ovvero quando le indagini e le azioni penali abbiano o possono avere in potenza un impatto sul piano dell'Unione ovvero infine quando si ponga una questione di ordine generale riguardante la realizzazione degli obiettivi di Eurojust.

Il collegio interviene anche quando: si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi; adotta il bilancio annuale di Eurojust (la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri); adotta il documento di programmazione o la relazione annuale di Eurojust (la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri); elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti; nomina il direttore amministrativo o, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico; adotta gli accordi di lavoro; adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi; adotta relazioni, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l'attività operativa di Eurojust, ogniqualvolta tali documenti siano di natura strategica; nomina magistrati di collegamento; adotta qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal regolamento o che esula dalla responsabilità del direttore amministrativo.

Eurojust agisce inoltre tramite il collegio quando: fornisce pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate; fornisce un sostegno logistico, compresa l'assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento; formula un parere scritto, **qualora due o più Stati membri non concordino** su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale; su richiesta di un'autorità competente, o di propria iniziativa, formula un parere scritto sul **ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di**

cooperazione giudiziaria, anche con riferimento alle richieste e alle decisioni che si basano sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati.

Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust

Il regolamento (UE) 2018/1727 ha introdotto regole che, nell'istituzione di Eurojust, tengono conto delle nuove norme sulla protezione dei dati per le istituzioni e le agenzie dell'Ue stabilite nel [regolamento \(UE\) 2018/1725](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

Gli **Stati membri** sono responsabili dell'esattezza dei dati da essi trasferiti a Eurojust e trattati senza modifiche da parte di Eurojust, dell'aggiornamento di tali dati e della liceità del loro trasferimento a Eurojust.

Da parte sua, **Eurojust** ha la responsabilità di garantire l'esattezza dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi o dalla raccolta di dati dello stesso Eurojust e del loro aggiornamento. Eurojust deve inoltre assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate.

L'interessato che desidera esercitare il **diritto di accesso**, di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1725, ai dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust può presentare domanda a Eurojust o all'autorità di vigilanza nazionale nello Stato membro di sua scelta.

Valutazione delle attività di Eurojust

Per quanto concerne il **controllo democratico** delle attività di Eurojust, il regolamento istitutivo dispone che le sue attività vengano sottoposte a valutazione congiunta da parte del **Parlamento europeo** e dei **parlamenti nazionali**.

Più nel dettaglio, l'articolo 67 del regolamento, sul coinvolgimento delle istituzioni dell'Unione e dei parlamenti nazionali, dispone che:

- Eurojust trasmetta **la sua relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali**, che possono formulare osservazioni e conclusioni;

- al momento della sua elezione, il **neoeletto presidente di Eurojust** sia invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla Commissione o alle Commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali Commissioni;
- il presidente di Eurojust compaia nell'ambito di una **riunione interparlamentare** di Commissione, una volta all'anno, per la **valutazione congiunta** delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, per illustrare le sue attività e presentare la sua relazione annuale o altri documenti chiave dell'Agenzia.

Il regolamento specifica che durante le discussioni non deve essere fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete adottate in relazione a specifici casi operativi.

Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione, Eurojust è tenuto a trasmettere al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, a titolo informativo:

- i risultati di **studi e progetti strategici** elaborati o commissionati da Eurojust;
- il **documento di programmazione** contenente la programmazione annuale e pluriennale (che il collegio adotta entro il 30 novembre di ogni anno);
- gli **accordi di lavoro** conclusi con terzi.

Attività di Eurojust

L'Agenzia conta 240 dipendenti; suo attuale direttore amministrativo è Nick Panagiotopoulos.

Per lo svolgimento delle sue attività, Eurojust ha concluso accordi di collaborazione con numerosi paesi extra-Ue, con altre [istituzioni](#), agenzie e *partner* europei e organizzazioni internazionali, fra cui: la Procura europea - [Eppo](#) (vd. *infra*), [l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto \(Europol\)](#), [l'Ufficio europeo per la lotta antifrode \(Olaf\)](#), [l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera \(Frontex\)](#), l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ([eu-LISA](#)), [l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze \(Oedt\)](#), [l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto \(Cepol\)](#), la [Rete europea di](#)

[formazione giudiziaria \(Ejtn\)](#), l'[Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali \(Fra\)](#), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine ([Unodc](#)), l'[Interpol](#), l'[Organizzazione mondiale delle dogane \(Omd\)](#).

Eurojust ospita inoltre i segretariati della [Rete giudiziaria europea](#), della [Rete delle squadre investigative comuni](#) e della [Rete per l'accertamento e il perseguimento del genocidio](#), dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (Rete Genocidio).

Inoltre, nel settembre 2019 Eurojust ha istituito un **registro giudiziario antiterrorismo** (*Counter-Terrorism Register, Ctr*) con il fine di rendere le indagini più celeri ed efficaci, e quindi migliorare la sicurezza per i cittadini. Il registro è stato istituito, sulla base della [decisione 2005/671/GAI](#) del Consiglio, con il sostegno della Commissione europea, della Commissione speciale sul terrorismo del Parlamento europeo e del Coordinatore antiterrorismo dell'Ue. Il Ctr è una banca dati a livello dell'Ue che centralizza le principali informazioni giudiziarie per stabilire collegamenti nei procedimenti contro persone sospettate di reati terroristici. Gestito da Eurojust 24 ore su 24, fornisce un sostegno proattivo alle autorità giudiziarie nazionali.

La Relazione annuale sulle attività svolte

Eurojust ha presentato il 25 marzo 2021 la [Relazione annuale 2020](#) e, il 2 luglio 2021, il **Rapporto annuale sulle attività consolidate di Eurojust per il 2020** ([2021/00304](#)).

La relazione annuale evidenzia che dal marzo 2020, quando è scoppiata la crisi causata dal Covid-19, i cittadini, le imprese e i governi hanno dovuto affrontare le sfide più importanti e imprevedibili mai viste da decenni a questa parte. Si riferisce tuttavia che, nonostante i profondi sconvolgimenti causati dalla pandemia in tutto il mondo, le autorità giudiziarie nell'Unione europea e altrove hanno continuato a intensificare la cooperazione e a dare una risposta giudiziaria decisa ai reati transfrontalieri gravi e al terrorismo. In stretta collaborazione con le autorità di contrasto e altri partner della filiera della giustizia penale, le autorità giudiziarie hanno infatti utilizzato Eurojust come un centro di riferimento per agevolare i contatti e la condivisione di informazioni, avvalendosi del sostegno di strumenti dedicati, delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria e dei finanziamenti disponibili.


Questa cooperazione ha contribuito all'**arresto di circa 2.200 sospettati**, al **blocco di 1,9 miliardi di euro di beni di origine illecita** e al **sequestro di sostanze stupefacenti per un valore di 3 miliardi di euro**.

In particolare, nel 2020 i magistrati operanti nell'Unione europea e altrove si sono rivolti a Eurojust per ottenere assistenza in **quasi 8.800 indagini penali transfrontaliere**, con un aumento del 13% rispetto al 2019 in termini di numero totale di casi sostenuti dall'Agenzia.

Sono stati aperti **4.200 casi nuovi**, che rappresentano un aumento dell'8% rispetto al 2019; 164 di questi casi erano **direttamente correlati al Covid-19** e hanno riguardato, fra l'altro, **frodi relative ad attrezzature mediche e mascherine inadeguate o attacchi informatici contro ospedali**.

Gli altri quasi 4.600 casi erano già in corso da anni precedenti, a dimostrazione del crescente livello di complessità delle indagini penali transfrontaliere, che sempre più spesso hanno una durata superiore a un anno (tale circostanza conferma una tendenza osservata di recente nei casi segnalati a Eurojust, che diventano sempre più complessi e richiedono sostegno per periodi più lunghi).

Inoltre, sono state sostenute più di **230 squadre investigative comuni** ed è stata resa possibile l'esecuzione di circa **1.300 mandati d'arresto europei** e **3.100 ordini europei di indagine**.



Gli effetti della crisi dovuta al Covid-19

Per quanto concerne la crisi dovuta al Covid-19, nella relazione si rileva che, nonostante questa abbia rappresentato una sfida per la società e per il sistema giudiziario in tutta l'Unione europea, nel 2020 Eurojust è riuscita a mantenere una **continuità operativa**.

Dopo lo scoppio della pandemia, Eurojust ha aperto **3.240 casi nuovi**, compresi **164 casi direttamente correlati alla crisi causata dal Covid-19**.

Nello stesso periodo, Eurojust ha organizzato **286 riunioni di coordinamento** (di cui 232 in videoconferenza) e **14 centri di coordinamento** e ha sostenuto la creazione di **58 nuove squadre investigative comuni**.

Nelle indagini complesse, Eurojust fornisce la possibilità ai membri nazionali di organizzare speciali **riunioni di coordinamento** (vd. *infra*) per fare incontrare magistrati, giudici istruttori e rappresentanti delle forze dell'ordine che lavorano a un dato caso. Le riunioni di coordinamento possono includere anche rappresentanti di paesi terzi se coinvolti nell'indagine. Eurojust ha inoltre una squadra dedicata di specialisti di cooperazione giudiziaria che possono fornire consulenza legale, analisi e assistenza operativa su richiesta degli uffici nazionali. Altri servizi di supporto includono la traduzione di documenti chiave e il finanziamento dei costi di viaggio. Europol è coinvolto regolarmente, inoltre l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) e altri operatori possono partecipare se hanno un ruolo operativo nel caso.

In alcuni casi gli Stati membri hanno chiesto il sostegno di Eurojust per **reati specifici correlati al Covid-19**, come le frodi nella vendita di mascherine. In altri casi Eurojust è intervenuta per **agevolare l'esecuzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria**, come il **mandato d'arresto europeo** (Mae) e l'**ordine europeo di indagine** (Oei), che hanno risentito negativamente dell'attuazione delle misure correlate al Covid-19.

La relazione cita in particolare i seguenti casi di **criminalità transfrontaliera che hanno sfruttato la situazione di crisi** causata dal Covid-19:

- in Germania, le autorità giudiziarie e di contrasto hanno scoperto una frode su vasta scala riguardante un'offerta di 10 milioni di mascherine al costo di 15 milioni di euro, per la quale un *Land* tedesco aveva manifestato interesse;
- in Francia una società di Digione è rimasta vittima di una truffa ad opera di ignoti compiuta per il tramite di un'impresa ungherese che apparentemente vendeva mascherine protettive e gel idroalcolico per le mani. La società francese aveva ordinato dispositivi di protezione per un importo pari a 132.500 di euro; i dispositivi non sono mai stati consegnati, mentre il denaro è stato immediatamente trasferito in Ungheria. La Procura di Digione ha emesso un ordine europeo di blocco per recuperare i soldi e ha chiesto a Eurojust di agevolarne l'esecuzione con urgenza. L'intero importo è stato bloccato sul conto bancario ungherese;
- a Brno, nella Repubblica ceca, il sistema informatico di un ospedale è stato in gran parte violato da un'organizzazione criminale, che ne aveva criptato le comunicazioni. Tramite Eurojust sono stati emessi Oei e richieste di assistenza giudiziaria reciproca nei confronti di Francia e Svizzera per dare seguito alle indagini.

Priorità future

La relazione annuale 2020 evidenzia inoltre come, mentre si è ancora impegnati a contrastare e superare la crisi, l'attenzione è incentrata sui suoi insegnamenti. Una delle conclusioni principali è che la pandemia ha confermato la necessità di portare avanti la **digitalizzazione** delle modalità di collaborazione fra i pubblici ministeri e i giudici europei in **ambito transfrontaliero**.

Il presidente di Eurojust **Ladislav Hamran** - membro nazionale per la Repubblica slovacca rieletto presidente per un nuovo mandato quadriennale nell'ottobre 2020 - ha dichiarato di aver accolto con grande favore la comunicazione sulla **digitalizzazione della giustizia** nell'Ue, presentata dalla Commissione europea nel [dicembre 2020](#), nonché la sua visione del futuro della **cooperazione giudiziaria in materia penale** nell'Unione europea, che *"rappresenterà un vero momento di svolta nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo"*.

Altre priorità fondamentali del presidente Hamran saranno l'**ampliamento della dimensione globale** di Eurojust, la prosecuzione della **lotta al terrorismo** e il rafforzamento dei **partenariati di Eurojust con le altre agenzie dell'Ue** operanti nell'area della giustizia e degli affari interni.

SESSIONE II: LA COOPERAZIONE FRA EUROJUST, LA PROCURA EUROPEA E LE AUTORITÀ NAZIONALI

La Procura europea

La Procura europea è un **organismo indipendente** dell'Ue incaricato di **indagare**, e **perseguire** i reati che ledono gli **interessi finanziari** dell'Unione. A tal fine, la Procura europea svolge indagini, esercita l'**azione penale** ed esplica le funzioni di **pubblico ministero** dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

La [Procura europea](#) è stata istituita con il [regolamento \(UE\) 2017/1939](#) del 12 ottobre 2017 all'esito di una procedura di **cooperazione rafforzata** cui hanno inizialmente partecipato 18 Stati membri (l'Italia ha aderito in un secondo momento).

Attualmente, 22 Stati membri partecipano a tale cooperazione rafforzata: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, **Italia**, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Il regolamento (UE) 2017/1939 demanda agli ordinamenti nazionali il necessario adeguamento della disciplina ordinamentale e processuale allo scopo di assicurare effettività all'obiettivo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, in attuazione della delega contenuta nell'art. 4 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) il Governo italiano ha emanato il [d. lgs. n. 9 del 2021](#).

E' attualmente all'esame del Senato il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - **Legge di delegazione europea 2021** ([Atto Senato n. 2481](#)) che, all'**articolo 9**, delega il Governo a modificare il Codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli Uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Ue. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal regolamento europeo istitutivo della Procura europea - di esercitare al meglio le proprie funzioni fra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. La modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i **"reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata"**. In merito si ricorda che nel nostro ordinamento **non è**

stato sinora definito uno specifico catalogo delle fattispecie penali che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La Procura europea, con sede a Lussemburgo, è divenuta operativa il **1° giugno 2021**.

In sostanza l'Eppo si configura quale ufficio di **pubblico ministero sovranazionale**, con il mandato di investigare e perseguire frodi e altri crimini che minacciano gli interessi finanziari dell'Ue, cd. reati "Pif", come definiti dalla [direttiva \(UE\) 2017/1371](#), ossia: frodi relative alle spese e ricavi; frodi in materia di Iva (se coinvolgono due o più Stati membri e per un valore di almeno **10 milioni di euro**); riciclaggio di denaro derivante dalle frodi al bilancio dell'Ue; corruzione attiva e passiva o appropriazione indebita che danneggia gli interessi finanziari dell'Ue; partecipazione a una organizzazione criminale, ove il fulcro della sua attività riguarda crimini contro il bilancio dell'Ue. L'Eppo può infine indagare anche su qualsiasi altra attività illegale "inestricabilmente collegata" a un reato contro il bilancio dell'Ue.

La **direttiva (UE) 2017/1371** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. "**direttiva Pif**") reca norme per la lotta contro la **frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione** mediante il diritto penale. La direttiva è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale e, più specificamente, a impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'Ue, facendo conseguire a tale catalogazione **misure sanzionatorie efficaci e proporzionate**.

L'Italia ha recepito la direttiva 2017/1371 con il [d. lgs. n. 75 del 2020](#), attuativo della delega contenuta nella legge n. 117 del 2019 (articolo 3), il quale:

- interviene sul codice penale, per inasprire le pene per una serie di reati (316, 316-ter, 319-*quater*) quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché estende l'area di punibilità di taluni reati (322-*bis*, 640 c.p.) per ricomprensivi fatti offensivi dei medesimi interessi;

- interviene sul d.lgs. 74/2000, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 prevede la punibilità a titolo di tentativo nell'ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione europea e finalizzati all'evasione dell'Iva per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro;

- interviene in tema di elusione dei diritti doganali, ripristinando (dopo la depenalizzazione attuata con d.lgs. 8/2016) le sanzioni penali per il reato di

contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro;

- interviene sul d.lgs. n. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto, fra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricoltura e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella l. 157/2019, cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Con accordo comune del 16 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno nominato **Laura Kövesi** prima procuratrice capo europea.

Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 27 luglio 2020, ha poi nominato i primi procuratori europei della Procura europea.

I procuratori europei sono nominati per un mandato di **sei anni non rinnovabile**. Alla fine di tale periodo, il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni. Nell'ambito delle disposizioni transitorie applicabili al primo mandato successivo alla creazione di Eppo, i procuratori europei di un terzo degli Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, deterranno un **mandato triennale non rinnovabile**. Si tratta dei procuratori di Grecia, Spagna, **Italia** (rappresentata da Danilo Ceccarelli, eletto viceprocuratore europeo), Cipro, Lituania, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato. Il **livello centrale** è composto dal procuratore capo europeo, dal collegio, dalle Camere permanenti, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il **livello decentrato** è, invece, composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

La proposta di estensione del mandato

Si ricorda che con una [comunicazione](#) del settembre del 2019 la Commissione europea ha invitato il Consiglio europeo a portare avanti, insieme al Parlamento europeo, un'iniziativa volta a **estendere le competenze** di Eppo ai **reati di terrorismo** che interessano più Stati membri.

La Commissione europea ritiene che essendo l'**unico organismo** con il potere di **condurre indagini penali**, esercitare l'**azione penale** dinanzi agli

organi giurisdizionali nazionali competenti e rinviare a giudizio i responsabili, Eppo avrebbe un significativo potenziale per contribuire in misura sostanziale al rafforzamento delle iniziative di lotta ai reati di terrorismo intraprese nell'Unione europea.

La Commissione europea ha precisato che, sebbene gli Stati membri attribuiscono una priorità elevata alle indagini e all'azione penale in tale ambito, le autorità spesso adotterebbero una **prospettiva nazionale**, tenuto conto dei legami con gli aspetti relativi alla **sicurezza nazionale**. Il carattere delicato delle indagini legate al terrorismo potrebbe costituire un ulteriore ostacolo alla condivisione di informazioni da parte delle autorità e all'ampliamento delle indagini oltre quanto strettamente necessario in un caso nazionale. Di conseguenza, i casi di terrorismo sarebbero, secondo la Commissione europea, oggetto di indagini e azioni penali parallele e isolate nei diversi Stati membri; pertanto la loro complessità e/o la loro natura transfrontaliera non sarebbero sempre adeguatamente considerate. Inoltre la Commissione precisa che i confini della giurisdizione nazionale possono rappresentare un impedimento alla comprensione e al contrasto delle attività di terroristi e cellule o reti terroristiche transfrontalieri. Infine, pur fornendo costantemente un solido sostegno agli sforzi compiuti dalle autorità nazionali per far fronte ai reati di terrorismo, la Commissione ritiene che **Eurojust** ed Europol possono **agire unicamente sulla base delle richieste di sostegno avanzate dalle autorità nazionali**, precisando altresì che, poiché nessuno dei due organismi dispone dei **poteri necessari a esercitare un'azione penale** proattivamente coordinata, effettiva e proporzionata a livello dell'Unione, **tali organismi non possono sopperire alla frammentazione dell'azione penale** in relazione ai reati di terrorismo.

Nella [Strategia](#) dell'Ue per l'Unione della sicurezza, recante le priorità strategiche e gli interventi corrispondenti per affrontare i rischi fisici e digitali in modo integrato nell'intero ecosistema dell'Unione della sicurezza nel **periodo 2020-2025**, la Commissione europea ha ribadito l'obiettivo dell'estensione del mandato di Eppo, evidenziando che *"la crescente dimensione transfrontaliera/intersettoriale della minaccia richiede ulteriori passi per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento a livello dell'Ue"*.

Profili di cooperazione con Eurojust

Per adempiere al suo mandato, Eppo è tenuta a cooperare con le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge e con altri organi dell'Ue, fra cui **Eurojust**, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf).

In particolare, Eppo ed Eurojust, dovrebbero collaborare quali partner privilegiati con una **responsabilità condivisa** concernente la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea. È previsto pertanto uno stretto rapporto basato sulla **cooperazione reciproca**, nonché sullo sviluppo di collegamenti operativi, amministrativi e gestionali.

Il citato regolamento (UE) 2018/1727 definisce il rispettivo perimetro di competenza di Eurojust e della Procura europea.

In particolare, l'articolo 3 stabilisce che Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali Eppo esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui:

- sono coinvolti anche **Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata** sull'istituzione di Eppo e **su richiesta** di quegli stessi Stati membri o su richiesta di Eppo;
- nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di Eppo, ma **per i quali Eppo non è competente o decide di non esercitare la sua competenza**.

Disposizioni specifiche delle relazioni di Eurojust con Eppo sono inoltre delineate all'articolo 50, il quale prevede che:

- il presidente di Eurojust e il procuratore europeo si incontrino regolarmente su richiesta reciproca per discutere questioni di interesse comune;
- Eurojust risponda alle richieste di sostegno di Eppo senza indebito ritardo;
- per sostenere la cooperazione con Eppo, se necessario, Eurojust faccia uso dei sistemi di coordinamento nazionale, nonché delle relazioni che ha stabilito con i paesi terzi, compresi i magistrati di collegamento;
- in questioni operative rilevanti per le competenze di Eppo, Eurojust informi Eppo dei casi transfrontalieri pertinenti e lo coinvolga nelle proprie attività;

- Eurojust ed Eppo abbiano accesso indiretto alle informazioni nei rispettivi sistemi di gestione dei casi sulla base di un sistema "hit / no-hit";
- Eppo possa avvalersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire servizi di interesse comune a Eppo, con modalità regolate da un accordo.

L'articolo 100 ("Relazioni con Eurojust") del regolamento (UE) 2017/1939 reca disposizioni analoghe.

La cooperazione fra Eurojust e le autorità nazionali

I principali partner di Eurojust sono le amministrazioni nazionali, in quanto Eurojust mette in contatto le autorità di polizia e giudiziarie per consentire loro di combattere gravi forme di criminalità organizzata che interessano due o più paesi dell'Ue.

L'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce a Eurojust il compito di **sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione** fra le **autorità nazionali** responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la **criminalità grave che interessa due o più Stati membri** o che richiede un'**azione penale su basi comuni**, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

Come stabilito dal regolamento istitutivo, Eurojust aiuta i paesi europei a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata presente in più di un paese dell'Ue:

- coordinando le indagini e i procedimenti giudiziari **che interessano almeno due paesi;**
- contribuendo a **risolvere conflitti di giurisdizione;**
- agevolando la definizione e attuazione di **strumenti giuridici dell'Ue**, come il **mandato d'arresto europeo** o i provvedimenti di **confisca e congelamento**.

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino **unicamente** lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un

accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione, o qualora sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.

Nel caso di **richiesta da parte della Commissione**, Eurojust deve consultare l'autorità competente dello Stato membro interessato. Tale autorità competente può, entro un termine fissato da Eurojust, opporsi all'esecuzione della richiesta da parte di Eurojust, motivando in ogni caso la sua posizione.

Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust deve:

- tener conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro;
- agevolare l'esecuzione delle richieste e delle decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che attuano il principio del riconoscimento reciproco.

A prescindere dalle modalità di esercizio (in forma collegiale o monocratica) **i poteri** spettanti a Eurojust **si estrinsecano nella possibilità di rivolgersi alle competenti autorità degli Stati membri formulando loro una richiesta di:**

- avviare **un'indagine o un'azione penale** per fatti precisi;
- accettare che **una delle autorità interessate** sia più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per tali fatti;
- porre in essere un'attività di **coordinamento** con le autorità competenti di altri Stati membri;
- istituire una **squadra investigativa comune**, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
- comunicare a Eurojust le **informazioni necessarie** per l'assolvimento dei suoi compiti;
- disporre **misure investigative speciali**;
- prendere ogni altra **misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale**.

A tal fine, Eurojust organizza le **riunioni di coordinamento**, finanzia e fornisce perizie per le **squadre investigative comuni** e gestisce i **centri di coordinamento**.

Come ricordato nel cap. dedicato alla Sessione I, alle riunioni di coordinamento di Eurojust partecipano **giudici inquirenti, magistrati e funzionari dei servizi di**

contrasto, che possono beneficiare del *know-how*, delle strutture e dei servizi di traduzione dell'Agenzia. I centri di coordinamento prevedono giornate di azione comune, in cui i partecipanti possono **scambiarsi informazioni** su forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese.

Nelle riunioni di coordinamento di casi specifici, le autorità giudiziarie coinvolte possono: scambiare informazioni e fascicoli sul caso; individuare indagini parallele o collegate; decidere in merito al **quadro di cooperazione reciproca più opportuno**, compresi l'approntamento di una squadra investigativa comune o il ricorso al mandato d'arresto europeo o all'ordine europeo di indagine; risolvere **potenziali conflitti di giurisdizione** il prima possibile nel corso dell'indagine; mettersi d'accordo su **dove e come colpire il gruppo criminale**, in modo coordinato.

Per stimolare e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale, nel regolamento istitutivo si evidenzia la necessità che Eurojust riceva dalle autorità nazionali le pertinenti **informazioni** necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine, occorre che le autorità nazionali competenti informino senza indebito ritardo i rispettivi membri nazionali della costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni. Le autorità nazionali competenti dovrebbero altresì informare senza indebito ritardo i membri nazionali sui casi di competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri. In determinate circostanze, dovrebbero altresì informare i membri nazionali sui conflitti di giurisdizione, le consegne controllate e le ripetute difficoltà di cooperazione giudiziaria.

Nello specifico, l'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1727 contiene norme relative allo **scambio di informazioni con gli Stati membri**.

Esso dispone fra l'altro che:

- le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione solo se un'autorità competente dispone in tal senso;
- i membri nazionali scambiano fra loro o con le autorità nazionali competenti, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali

competenti devono informare senza ritardo i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano;

- le autorità nazionali competenti informino i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre;
- le autorità nazionali competenti informino senza ritardo i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso che interessi almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento a decisioni basate sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, qualora si verifichi una o più delle circostanze seguenti:
 - ✓ il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, e rientra nell'elenco seguente:
 - ✓ tratta di esseri umani;
 - ✓ abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;
 - ✓ traffico di stupefacenti;
 - ✓ traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, nonché di munizioni o esplosivi;
 - ✓ corruzione;
 - ✓ reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;
 - ✓ falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento;
 - ✓ attività di riciclaggio;
 - ✓ criminalità informatica;
 - ✓ vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;
 - ✓ vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione o può riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
- le autorità nazionali competenti informino i rispettivi membri nazionali in ordine:
 - ✓ ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

- ✓ alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;
- ✓ al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Il successivo articolo 22 contiene le norme relative alle **informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti**.

In base a tale articolo, Eurojust deve comunicare alle autorità nazionali, senza indebito ritardo, informazioni relative ai risultati del trattamento delle informazioni e all'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono includere dati personali. Inoltre, nel caso in cui un'autorità nazionale competente chieda informazioni a Eurojust entro un determinato termine, Eurojust dovrà rispettarlo.